

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Francesco Maggi e cofirmatari concernente la revisione parziale della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913

del 26 novembre 2013

Introduzione

Lo scorso mese di luglio la Legge sui consorzi ha festeggiato cento anni. Dopo un secolo di onorata attività, riteniamo opportuno che il Consiglio di Stato valuti la necessità di procedere a una revisione totale o parziale della legge.

Indipendentemente dalla decisione del Consiglio di Stato, i deputati sottoscrittenti reputano la modifica degli art. 1 e 2 urgente, sia per eliminare le palesi incongruenze con altre attuali leggi (Legge protezione delle acque, Legge protezione della natura), sia per adeguare gli scopi dei consorzi alle nuove priorità della Confederazione e del Cantone in materia di sistemazione dei corsi d'acqua.

Gli art. 1 e 2 attuali

Legge sui Consorzi (del 21 luglio 1913)

Capitolo I

Consorzi per opere di sistemazione di acque, di premunizione ecc.

Art. 1

I laghi, fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua del Cantone, dovranno essere sistemati e corretti con adatte opere. A tale effetto si potrà rettificare o deviare il corso delle acque e togliere qualunque ostacolo, che impedisca il regolare deflusso, distruggendo anche ripari già esistenti.

Dovranno pure eseguirsi le opere di premunizione, consolidamento, piantagione ed imboschimento necessarie per prevenire od arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe.

Art. 2

Laddove si trovano stagni, terreni acquitrinosi, sterili od incolti, suscettibili di coltivazione o anche solo di miglior cultura, dovranno essere eseguite le opere necessarie onde renderli il meglio che si possa produttivi.

Gli art. 1 e 2 nuovi

Art. 1

¹Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, possono essere realizzate adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.

²Interventi di sistemazione e correzione di corsi d'acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica.

³Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboschimento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l'inserimento paesaggistico delle opere.

Art. 2

I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

Norma transitoria

I consorzi per opere di sistemazione di acque, premunizione, ecc. adeguano il loro regolamento nel senso indicato dalle modifiche degli art. 1 e 2 entro due anni dalla loro entrata in vigore.

Motivazione

La rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri è uno dei compiti principali promossi dalla Confederazione in materia di sistemazione dei corsi d'acqua. I Cantoni sono tenuti a pianificare gli interventi prioritari entro fine 2014 (Nuova ordinanza LPAc).

I consorzi sono gli istanti predestinati per promuovere e realizzare i progetti di rinaturazione, sia perché spesso interessano il territorio di più comuni, sia perché al termine dei lavori essi ritirano le opere eseguite e sono responsabili per l'ordinaria manutenzione.

Attualmente la realizzazione di progetti di rinaturazione non rientra tra i compiti dei consorzi, semplicemente perché la legge (del 1913) non poteva prevederlo.

Nel frattempo la mutata sensibilità e l'entrata in vigore di nuove leggi rendono questo compito prioritario e sicuramente apprezzato dalla popolazione.

La revisione completa degli art. 1 e 2 si impone in quanto il contenuto attuale degli articoli è in palese contrasto con la Legge sulla protezione delle acque e la Legge protezione della natura.

Francesco Maggi

Balemi - Beretta-Piccoli F. - Bignasca M. - Canevascini -
Caverzasio - Cereghetti - Dadò - Delcò Petralli - Denti -
Fraschina - Kandemir Bordoli - Lepori - Lurati S. -
Martinelli Peter - Orsi - Paparelli - Pedroni - Ponzio-Corneo -
Robbiani - Rückert - Savoia - Schnellmann - Storni